

OSSERVAZIONI DEL GRUPPO A2A AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE ARERA 424/2023/R/GAS

Con il presente documento A2A esprime le proprie osservazioni in merito agli orientamenti formulati dall'Autorità nel documento di consultazione (di seguito: DCO) 424/2023/R/gas, in ottemperanza alle statuizioni del Consiglio di Stato di cui alle sentenze 8523/2022 e 7386/2023, unitamente ad alcune considerazioni di dettaglio in merito alla metodologia tariffaria c.d. "alternativa" proposta dall'Autorità.

S1. Osservazioni rispetto alla verifica sui corrispettivi

L'interpretazione del dispositivo normativo di cui all'art. 23, comma 3, del D.Lgs 164/00 fornita dal Consiglio di Stato nella sentenza 7386/2023 individua negli importatori dal Sud i soggetti che devono essere ricondotti nell'alveo di tutela prescritto dalla norma in esame. Al fine di ottemperare a tale statuizione, che differisce da precedenti interpretazioni del Consiglio di Stato sul tema (i.e. sentenza 1578/2019, con la quale il giudice ha stabilito che la norma debba essere interpretata a favore degli utenti finali), l'Autorità propone l'applicazione di una metodologia tariffaria "alternativa" con l'introduzione di appositi meccanismi correttivi alle tariffe di allora, così da produrre esiti più favorevoli per le importazioni di gas dalle aree del Mezzogiorno.

L'introduzione di un tale meccanismo correttivo, con un ricalcolo, ora per allora, di tutti i corrispettivi di entrata, con invarianza dei ricavi riconosciuti per i gestori infrastrutturali, determina un'alterazione dei segnali di prezzo con evidenti effetti distorsivi di mercato. Le strategie di approvvigionamento degli operatori per i periodi in esame, infatti, erano definite *anche* alla luce del quadro regolatorio e tariffario in essere. **Risulta pacifico che una modifica dei corrispettivi di entrata ha impatti sul costo di approvvigionamento;** pertanto, al modificarsi della regolazione tariffaria, è lecito attendersi una modifica delle strategie di importazione. **Una revisione ex-post del quadro tariffario ricade sulle posizioni economiche degli importatori senza consentire loro l'adozione di opportuni strumenti di adeguamento e di tutela.**

Preme, inoltre, evidenziare che la proposta di un ricalcolo retroattivo dei corrispettivi di entrata con il metodo "alternativo" dovrebbe riflettersi anche sulla componente prevista a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso nel regime di tutela ($C_{MEM,t}$) costituita, nei periodi regolatori in esame, dall'elemento $P_{FOR,t}$ calcolato sulla base delle quotazioni *forward* trimestrali OTC presso l'hub TTF, e dagli ulteriori elementi a copertura del trasporto internazionale (QT_{int}) e nazionale (QT_{PSV} ; QT_{MCV}). **Pertanto, un ricalcolo retroattivo dei corrispettivi per tutti i punti di entrata del gas, il cui effetto finale è un implicito aumento del costo in particolare per chi allora ha importato dai punti da nord, dovrebbe determinare una revisione in aumento, ora per allora, della componente QT_{PSV} .** Tale revisione, per l'intero periodo in esame, determinerebbe

maggiori complessità amministrative dovute ad una modifica delle condizioni economiche di fornitura almeno per i clienti finali in tutela, conseguenza che la stessa Autorità è orientata ad evitare prevedendo l'esclusione del ricalcolo dei corrispettivi per i punti di uscita.

Inoltre, l'applicazione di un ricalcolo retroattivo di tutti i corrispettivi di entry determinerebbe per gli operatori un impatto in alcuni casi significativo su partite economiche ormai chiuse, con conseguenti difficoltà di recupero lungo la filiera e in particolare a valle sui clienti finali. Inoltre, nel caso di società estinte o in regimi speciali (e.g. liquidazione), l'eventuale difficoltà di recupero delle partite non dovrebbe comportare un riproporzionamento dell'onere sui soggetti importatori. Ciò determinerebbe l'esigenza di socializzare, seppure in piccola parte, l'onere non recuperato.

S3. Osservazioni rispetto agli orientamenti per l'ottemperanza

1. Ricalcolo dei corrispettivi: **A2A non condivide il ricalcolo dei corrispettivi di trasporto secondo la metodologia "alternativa"** che vedrebbe costi incrementali attribuiti agli importatori in particolare per i punti da nord. Ferma restando la contrarietà per l'impostazione generale, preme sottolineare che certamente si condivide l'esclusione del ricalcolo per i corrispettivi di uscita, confermando quelli originariamente approvati per il 4PRT (2014-2017) e per il periodo transitorio (2018-2019). Infatti, come evidenziato nel DCO, i corrispettivi di uscita riconducibili alle aree del Mezzogiorno risultavano essere mediamente inferiori rispetto a quelli previsti per gli altri punti di uscita, confermando che la regolazione tariffaria allora vigente non determinasse alcuna penalizzazione per tali aree. Inoltre, come rilevato dalla stessa Autorità, la modifica dei corrispettivi di uscita implicherebbe un'ulteriore e gravosa complessità amministrativa connessa alla revisione, ora per allora, delle condizioni economiche di fornitura.
2. Effetti economici e meccanismo di reintegro: in relazione alle ricadute economiche determinate da una revisione della regolazione tariffaria, **A2A raccomanda l'introduzione di un meccanismo di recupero indiretto del gettito complessivo attraverso l'istituzione di una componente tariffaria aggiuntiva da applicare per i futuri periodi regolatori alla generalità della clientela finale**. Tale soluzione garantirebbe un ragionevole equilibrio del sistema nel suo complesso, permettendo di soddisfare da un lato, la certezza sui tempi e sulle modalità di riconoscimento e, dall'altro, di minimizzare l'impatto complessivo sulla generalità dei clienti finali evitando inoltre il rischio di contenziosi. L'implementazione di quanto proposto segue le stesse logiche previste dalla delibera 32/2019/R/gas che, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2016 di annullamento della delibera ARG/gas 89/10, prevedeva l'istituzione di una componente sulla tariffa di distribuzione e misura gas corrisposta dai clienti con consumi fino a 200.000 Smc/anno, ai fini di garantire il gettito necessario derivante dalla rideterminazione del coefficiente k . Nell'ipotesi di un recupero del gettito complessivo in un unico anno tariffario, la componente tariffaria aggiuntiva sarebbe calcolata

come rapporto tra:

- **il gettito complessivo da recuperare** - valorizzato, considerando i soli punti di entrata per cui la metodologia "alternativa" determina una riduzione dei corrispettivi, come prodotto tra tale riduzione e i volumi conferiti nel periodo oggetto di analisi
- **un'ipotesi di volume riconsegnato per l'anno 2024** (70 miliardi Smc)

Secondo tali stime preliminari, la componente ammonterebbe a circa 0,0016 €/Smc che, nell'ipotesi di un consumatore domestico tipo (con consumo annuo pari a 1.400 Smc) corrisponderebbe ad un aggravio complessivo di circa 2,2 €.